

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI CARTA IN RISME

Indice

1	PREMESSA	2
2	OGGETTO DEL DOCUMENTO	2
3	INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO	2
3.1	RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE	2
3.2	OBIETTIVO DEGLI APPALTI VERDI PER L'ACQUISTO DI CARTA IN RISME	3
3.3	CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"	3
3.4	ANALISI E RIDUZIONE DEI FABBISOGNI.....	3
3.5	INDICAZIONI PER L'USO DELLA CARTA IN RISME	3
3.5.1	<i>Riduzione e razionalizzazione dell'uso della carta in risme</i>	4
3.5.2	<i>Raccolta differenziata</i>	4
3.5.3	<i>Garanzia di compatibilità</i>	4
4	CRITERI AMBIENTALI	4
4.1	CARTA RICICLATA IN RISME	5
4.1.1	<i>Oggetto dell'appalto</i>	5
4.1.2	<i>Selezione dei candidati</i>	5
4.1.3	<i>Specifiche tecniche</i>	5
4.1.4	<i>Caratteristiche tecniche migliorative - criteri premianti</i>	5
4.1.5	<i>Condizioni di esecuzione</i>	6
4.2	CARTA VERGINE IN RISME	7
4.2.1	<i>Oggetto dell'appalto</i>	7
4.2.2	<i>Selezione dei candidati</i>	7
4.2.3	<i>Specifiche tecniche</i>	7
4.2.4	<i>Caratteristiche tecniche migliorative - criteri premianti</i>	7
4.2.5	<i>Condizioni di esecuzione</i>	8

1 PREMESSA

Il presente documento, deriva da quanto indicato dal **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione** (di seguito Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement o PAN GPP), e ne è parte integrante.

Tale Piano, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato emanato ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

Oltre a rispondere alle indicazioni contenute nel PAN GPP e nelle norme generali a cui lo stesso fa riferimento, tiene conto di quanto emerge nelle indicazioni sviluppate nell'ambito dell'Unione europea nelle Comunicazioni sulla Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), entrambe adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.

Il presente documento contiene i "**criteri ambientali**" per l'acquisto di Carta in risme (sia costituita da fibre riciclate che da fibre vergini), categoria "*cancelleria*" prevista dal citato PAN GPP.

2 OGGETTO DEL DOCUMENTO

In questo documento sono descritti i seguenti due tipi di prodotto: **carta vergine, carta riciclata**.

Le singole schede, relative ad ognuno dei due prodotti, sono introdotte da una parte generale dal titolo "*Indicazioni di carattere generale*", in cui, oltre ai requisiti di conformità ambientale che il prodotto è tenuto a rispettare e che è opportuno richiamare nella documentazione di gara, sono riportate indicazioni di carattere operativo che contribuiscono a caratterizzare come "verde" sia l'appalto che l'azione delle Amministrazioni nelle proprie procedure d'acquisto.

Le stazioni appaltanti che introducono i "criteri ambientali minimi", indicati nel presente documento, nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

In particolare, una procedura di acquisto si qualifica come "verde" se integra nel capitolato tecnico almeno tutti criteri ambientali minimi di seguito riportati. Si auspica, inoltre, che le stazioni appaltanti tengano conto di tutte le indicazioni generali riportate nel presente documento e ne recepiscano anche le indicazioni sui criteri premianti.

3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

3.1 RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

Per prima cosa è opportuno che la stazione appaltante indichi le norme alle quali il Fornitore deve fare riferimento per garantire la conformità dei prodotti alle normative e alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche che disciplinano i prodotti stessi.

In particolare per la carta in risme dovranno essere rispettate le indicazioni fornite da:

- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro della Salute, dell'8 maggio 2003 n.203 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo" (G.U. 5 agosto 2003 n.180);
- Circolare 3 dicembre 2004. Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore della carta (G.U. 15 dicembre 2004, n. 293).

Tali norme prevedono l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, che negli acquisti pubblici siano privilegiati i prodotti fatti con materiali riciclati provenienti dal post consumo. In particolare per quanto riguarda il settore della carta, si ricorda che è previsto l'obbligo di acquistare una quota minima del fabbisogno annuo, pari al 30%, di carta realizzata con un contenuto minimo di fibre riciclate pari al 85%. Tali norme hanno lo scopo di promuovere nei cicli produttivi il minor utilizzo di materia prima e soprattutto l'utilizzo di materiale proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti, conformemente alle decisioni di politica ambientale già prese in sede europea.

Fatto salvo tale obbligo previsto dal DM 203/2003, in relazione all'obiettivo strategico fissato al punto 3.5 del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, adottato con il decreto interministeriale n.135 del 11 aprile 2008, relativo alla "riduzione dei rifiuti prodotti", **si auspica che almeno il 50% degli acquisti di carta in risme** della pubblica amministrazione riguardi l'acquisto di carta costituita da fibre riciclate con le caratteristiche indicate al successivo punto 4.1 .

L'obiettivo quantitativo indicato nel successivo capitolo 3.2 è coerente con queste impostazioni.

3.2 OBIETTIVO DEGLI APPALTI VERDI PER L'ACQUISTO DI CARTA IN RISME

In relazione all'indicazione contenuta al punto 4.2 del PAN GPP e a quanto indicato nella citata Comunicazione (COM (2008) 400) della UE si indica come obiettivo da raggiungere entro il 2010, la quota del 50% di appalti verdi (si veda al precedente punto 2.1 quando un appalto si qualifica come "appalto verde") sul totale degli appalti. Tale percentuale verrà valutata sia sulla base del numero di contratti che del valore totale degli acquisti effettuati per questo tipo di prodotto. Così come previsto dal PAN GPP sarà adottata una metodologia ed un'azione per monitorare l'applicazione delle indicazioni del piano stesso e il percorso per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3.3 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"

Si raccomanda, in linea con le indicazioni del Piano d'Azione Nazionale e del Codice degli Appalti, che le procedure di acquisto verdi siano esperite con la modalità di aggiudicazione **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**. In tal modo infatti è possibile utilizzare ulteriori criteri ambientali, oltre a quelli minimi, attribuendo ad essi un punteggio premiante calibrato sulle esigenze della stazione appaltante, indirizzando così i fornitori ad offrire i prodotti con le migliori prestazioni ambientali presenti nel mercato.

In linea con quanto indicato dalla Commissione europea, all'insieme delle caratteristiche ambientali migliorative, o criteri premianti, dovrà essere assegnato almeno il 15% del punteggio totale che rappresenta una percentuale in grado di fornire un adeguato segnale al mercato.

La stazione appaltante potrà utilizzare una o più caratteristiche migliorative tra quelle definite nel presente documento e/o integrarne altre a sua discrezione, avendo cura, in questo caso, di effettuare un'adeguata analisi che supporti la sua decisione.

3.4 ANALISI E RIDUZIONE DEI FABBISOGNI

Prima dell'acquisto di carta in risme per stampe e fotocopie occorre valutare attentamente l'effettivo fabbisogno, considerando la necessità di eliminare le stampe inutili, di responsabilizzare il personale in relazione ad un uso corretto delle apparecchiature di stampa e copia, come nel seguito indicato.

3.5 INDICAZIONI PER L'USO DELLA CARTA IN RISME

Il modo con cui questi prodotti sono usati incide in maniera significativa sull'impatto ambientale che generano.

Per questo motivo le Amministrazioni pubbliche sono invitate ad adottare e diffondere presso il proprio personale indicazioni per l'uso corretto della carta in risme per stampe e fotocopie anche attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione.

Per facilitare le azioni di sensibilizzazione del personale, si forniscono nel seguito alcune indicazioni su azioni mirate a modificarne i comportamenti e razionalizzare l'uso del prodotto. L'ente può veicolarle nella forma che ritiene più appropriata alla propria struttura e dimensione per esempio attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione o tramite apposite circolari.

3.5.1 *Riduzione e razionalizzazione dell'uso della carta in risme*

Alcune indicazioni per ridurre e razionalizzare l'uso della carta in risme:

- limitare il numero di copie, incrementando l'utilizzo della posta elettronica per la diffusione e la condivisione dei documenti;
- evitare la stampa di documenti che possono essere consultati a video;
- adottare la modalità di copia fronte/retro e preferire la stampa di più pagine per foglio;
- adottare la modalità di stampa di fotocopie in formati ridotti;
- Riutilizzare per le stampe di lavoro carta già stampata su un lato.
- Al fine di rendere applicabili alcune di queste indicazioni, dovrà essere prestata attenzione ai requisiti richiesti nei bandi di gara per l'acquisto di apparecchiature informatiche che devono essere coerenti con queste indicazioni (possibilità di stampa fronte/retro, garanzia sulla possibilità d'uso di carta riciclata, ecc..).

3.5.2 *Raccolta differenziata*

- Predisporre ed utilizzare cestini per la raccolta separata della carta nelle vicinanze degli apparecchi di stampa e copia;
- Garantire la corretta gestione dei rifiuti cartacei da parte della ditta affidataria del servizio di pulizie o tramite procedure ad hoc, opportunamente periodicamente monitorate;

3.5.3 *Garanzia di compatibilità*

E' opportuno che la stazione appaltante chieda a garanzia del funzionamento del prodotto nelle proprie apparecchiature un campione di carta per ciascun tipo previsto dalla procedura di acquisto.

4 CRITERI AMBIENTALI

In questo capitolo a ciascun prodotto è dedicata una specifica scheda, suddivisa in sezioni corrispondenti alle diverse fasi della procedura di acquisto, brevemente descritte nel seguito.

Oggetto dell'appalto: è descritto l'oggetto dell'appalto evidenziandone il ridotto impatto ambientale e quindi il carattere ecocompatibile o "verde", segnalando così la presenza di requisiti ambientali nella procedura.

Selezione dei candidati: sono descritti eventuali criteri atti a una preselezione dei candidati.

Specifiche tecniche: sono riportate, sia le *specifiche tecniche* di carattere ambientale relative al prodotto, sia altre eventuali specifiche relative al processo produttivo e alle modalità di fornitura, che devono essere rispettate per qualificare come verde l'appalto.

In questo paragrafo è anche indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per dimostrare la rispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste, che la commissione di gara è chiamata a verificare tenendo conto delle presunzioni di conformità attribuite dal Codice degli Appalti Pubblici ai prodotti e servizi muniti di ecoetichetta ISO di fase I.

Caratteristiche tecniche migliorative - criteri premianti: sono indicate caratteristiche del prodotto atte a selezionare oggetti con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dal rispetto dei criteri ambientali minimi. Tali caratteristiche potranno essere utilizzate nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" che consente di introdurre standard più elevati e meno diffusi sul mercato, senza pregiudicare l'esito della gara.

A ciascuna di tali caratteristiche dovrà essere attribuito un punteggio premiante, esplicitato nella procedura di appalto.

Anche in questo caso è indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per comprova la rispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste.

Condizioni di esecuzione: sono indicate prescrizioni e/o clausole contrattuali applicabili alla procedura di acquisto, in relazione alla manutenzione, alla gestione degli imballaggi e alla gestione della fase di fine vita dei prodotti da acquistare.

Si precisa, infine, che i criteri ambientali minimi sono in linea con i criteri GPP proposti dalla Commissione Europea.

Per un approfondimento degli aspetti metodologici, tecnici e normativi si rinvia al "Documento di background sui criteri ambientali minimi per le attrezzature elettriche ed elettroniche da ufficio".

4.1 CARTA RICICLATA IN RISME

4.1.1 *Oggetto dell'appalto*

Acquisto di carta ecologica in risme riciclata

4.1.2 *Selezione dei candidati*

N.A.

4.1.3 *Specifiche tecniche*

4.1.3.1 **FIBRE**

La carta deve essere costituita per il 100% da fibre riciclate (sia post che pre consumo).

La percentuale minima di fibre riciclate da post consumo deve essere pari o superiore all'85%.

Verifica: il rispetto del requisito relativo alle fibre riciclate va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova.

4.1.3.2 **PROCESSI DI SBIANCAMENTO**

La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free).

Verifica: il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF).

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4 *Caratteristiche tecniche migliorative - criteri premianti*

4.1.4.1 **FIBRE**

La carta è costituita per il 100% da fibre riciclate da post consumo.

Verifica: il rispetto del requisito relativo alle fibre riciclate va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT)) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova.

4.1.4.2 MONOMERI RESIDUI

La quantità totale di monomeri residui classificati come R45-R46-R49-R50/53-R51/53-R52/53-R60-R61 (ad eccezione dell'acrillamide) in conformità alla Direttiva 67/548/CEE, presente nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere ≤ 100 ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato).

Verifica: il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4.3 ACRILLAMIDE

La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere ≤ 100 ppm.

Verifica: Il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4.4 BIOCIDI

Conformemente ai test OCSE 107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici non danno luogo ad una bio-accumulazione.

Verifica: il rispetto del requisito relativo ai biocidi deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodo: OCSE 107, 117 o 305 A-E

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4.5 AOX

Le emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare il limite di 0,25 kg per tonnellata essiccata all'aria (kg/ADT Air dry tons)

Verifica: Il rispetto del requisito relativo agli AOX deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989).

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Nordic Swan (Version 3.0).

4.1.4.6 IMBALLAGGI:

Devono essere costituiti, per quanto riguarda gli imballaggi in cartone devono essere composti per il 100% da fibre riciclate.

Verifica: Dichiarazione del produttore.

4.1.5 Condizioni di esecuzione

Grado di bianco: è opportuno non richiedere un livello di bianco superiore al 90% secondo la norma ISO 2479:1999

Durevolezza nel tempo: da comprovare con test di prova conforme alla UNI EN ISO 9706 solo per carte che richiedono un lungo periodo di conservazione.

Possono essere introdotte indicazioni sull'asportazione dell'imballaggio dal sito di consegna e avvio alla raccolta differenziata;

4.2 CARTA VERGINE IN RISME

4.2.1 *Oggetto dell'appalto*

Acquisto di carta ecologica vergine in risme

4.2.2 *Selezione dei candidati*

N.A.

4.2.3 *Specifiche tecniche*

4.2.3.1 FIBRE

Il 100% delle fibre vergini utilizzate deve provenire da fonti legali. La carta può contenere percentuali di fibre riciclate.

Verifica: Il produttore deve presentare idonea documentazione in cui sia dichiarato il tipo (es. fibra lunga, corta, mista, ecc), l'origine e le quantità di fibre utilizzate (espresse in percentuale di fibre vergini e/o riciclate utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta.

Le fibre devono poter essere tracciate attraverso l'intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto, con adeguata documentazione attestante i passaggi di custodia, cioè certificazione di "catena di custodia – CoC".

Il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di certificazioni forestali riconosciute sono: CSA, FSC, PEFC, SFI.

4.2.3.2 PROCESSI DI SBIANCAMENTO

La pasta per carta deve essere ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free).

Verifica: il rispetto del requisito relativo al processo di sbiancamento va comprovato con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF) .

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Ecolabelling (Version 3.0).

4.2.4 *Caratteristiche tecniche migliorative - criteri premianti*

4.2.4.1 FIBRE

Almeno il 10% delle fibre vergini utilizzate proviene da foreste gestite in modo sostenibile.

Il punteggio premiante deve essere attribuito in modo proporzionale alla percentuale di fibre provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

Verifica: deve essere presentata documentazione attestante l'adesione della foresta/piantazione d'origine ai principi contenuti nelle "Linee Guida Operative paneuropee per la gestione sostenibile delle foreste" o, se di provenienza extraeuropea, ai principi di gestione forestale adottati dalla Conferenza di Rio 1992.

Il possesso di una certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di certificazioni forestali riconosciute sono: CSA, FSC, PEFC, SFI.

4.2.4.2 MONOMERI RESIDUI

La quantità totale di monomeri residui classificati come R45-R46-R49-R50/53-R51/53-R52/53-R60-R61 (ad eccezione dell'acrillamide) in conformità alla Direttiva 67/548/CEE, presente nelle patinate, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere ≤ 100 ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato).

Verifica: il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.2.4.3 ACRILLAMIDE

La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, deve essere ≤ 100 ppm.

Verifica: Il rispetto dei requisiti relativi ai monomeri residui e all'acrillamide devono essere comprovati attraverso una dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (Schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE.

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4.2.4.4 BIOCIDI

Conformemente ai test OCSE 107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici non danno luogo ad una bio-accumulazione

Verifica: il rispetto del requisito relativo ai biocidi deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodo: OCSE 107, 117 o 305 A-E

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

4.2.4.5 AOX

Le emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare il limite di 0,25 kg per tonnellata essiccata all'aria (kg/ADT = Air dry tons)

Verifica: Il rispetto del requisito relativo agli AOX deve essere comprovato dalla presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989).

Si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Nordic Swan (Version 3.0).

4.2.4.6 IMBALLAGGI:

Devono essere costituiti, per quanto riguarda gli imballaggi in cartone devono essere composti per il 100% da fibre riciclate.

Verifica: Dichiarazione del produttore.

4.2.5 Condizioni di esecuzione

Durevolezza nel tempo: da comprovare con test di prova conforme alla UNI EN ISO 9706 solo per carte che richiedono un lungo periodo di conservazione.

Possono essere introdotte indicazioni sull'asportazione dell'imballaggio dal sito di consegna e avvio alla raccolta differenziata;

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 4 aprile 2013

Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013. (13A03777)
(GU n.102 del 3-5-2013)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (di seguito PAN GPP);

Visti i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della citata legge 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto il decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze che, ai sensi del citato art. 1, comma 1126, della citata legge 296/2006, ha adottato il PAN GPP;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/2012/000077 dell'11 aprile 2012 con il quale si integra e si sostituisce il Comitato interministeriale (denominato Comitato di gestione) che secondo quanto indicato al punto 6 del citato PAN GPP, sovrintende alla gestione del Piano stesso per la gestione;

Visto l'art. 2 del citato decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, che prevede l'emanazione di «criteri ambientali minimi», per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP, tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Visto quanto indicato dall'art. 2 del citato decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 dove si prevede l'emanazione di «Criteri Ambientali Minimi» per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto GAB-DEC-2009-111 del 12 ottobre 2009 concernente l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi relativi ai prodotti Carta in risma;

Considerato l'art. 2 del decreto ministeriale GAB-DEC-2009-111 del 12 ottobre 2009 con il quale si stabilisce che detti Criteri Ambientali Minimi verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, con note del 21 febbraio 2013 prot. DVA-2013-0004581 e prot. DVA-2013-0004583 e'

stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dello sviluppo economico di formulare eventuali osservazioni al documento dei Criteri Ambientali Minimi: Carta per copia e Carta grafica - aggiornamento 2013;

Considerato che entro il termine indicato nelle citate note non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che con nota dell'11 marzo 2013 prot. 4126/2013 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non esprimere osservazioni o integrazioni;

Visto il documento tecnico allegato al presente decreto, relativo ai «Criteri Ambientali Minimi per Carta per copia e Carta grafica-aggiornamento 2013» elaborato nell'ambito del citato Comitato di Gestione con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi in questione;

Decreta:

Art. 1

Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, citato in premessa, che prevede l'emanazione dei «Criteri Ambientali Minimi» per le diverse categoria merceologiche indicate al punto 3.6 del PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali di cui all'allegato tecnico del presente decreto, facente parte integrante del decreto stesso, per i prodotti «Carta per copia e Carta grafica - aggiornamento 2013»

Art. 2

Modifiche

I criteri verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale GAB-DEC2009-111 del 12 ottobre 2009 citato nelle premesse.

Il presente decreto unitamente all'allegato sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2013

Il Ministro: Clini
Allegato

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica Amministrazione

ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

CARTA PER COPIA E CARTA GRAFICA

AGGIORNAMENTO 2013

1 PREMESSA

Questo documento e' parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, di seguito PAN GPP¹ ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400) dell'Unione Europea.

In relazione a quanto indicato al punto 4.2 "obiettivo nazionale" del PAN GPP e nella Comunicazione (COM (2008) 400 par. 5.1), l'obiettivo proposto e' di raggiungere entro l'anno 2014, la quota del 60% di appalti "verdi" cosi' come definiti nel successivo punto 2, sul totale degli appalti stipulati per le forniture di carta. La percentuale verra' valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.

Almeno il 30% degli appalti "verdi" inoltre, dovrebbe riguardare la carta riciclata conforme al punto 5 del presente documento.

Cosi' come previsto dal PAN GPP, l'introduzione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto e' monitorata dall'Autorita' di Vigilanza dei Contratti Pubblici.

¹ Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, e' stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i "criteri ambientali minimi" e alcune indicazioni generali per l'acquisto e l'uso di carta per copia e carta grafica, che rientra nella categoria "Cancelleria" prevista dal PAN GPP e rappresenta pertanto l'aggiornamento dell'Allegato 2 del D. M. 12 ottobre 2009 (G.U. n. 261 del 9 novembre 2009) previsto dall'art.2 del medesimo decreto.

I criteri sono suddivisi per due tipologie di carta:

- la carta costituita da fibre di cellulosa riciclata per almeno il 70%

- la carta costituita da fibre di cellulosa mista o vergine.

I criteri ambientali minimi, selezionati nel rispetto di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e par condicio, sono le "caratteristiche ambientali" individuate in relazione ad alcune fasi di definizione della procedura di gara che, se introdotti nella documentazione di gara, consentono di classificare come "verde" la fornitura oggetto della gara. In tal modo la procedura d'appalto e' in linea con i principi del PAN GPP e contribuisce a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione pertanto, una fornitura di carta e' "verde" se e' conforme ai criteri ambientali minimi indicati nella sezione "specifiche tecniche".

Tra l'altro tali criteri ambientali costituiscono un riferimento per

ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1, del D.Lgs. 163/06 "Specifiche tecniche" che stabilisce che le specifiche tecniche, "Ogniquale sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto"omissis"...., della tutela ambientale"

Le stazioni appaltanti sono altresì invitate ad utilizzare anche i criteri ambientali individuati nella sezione "criteri premianti" qualora aggiudichino la gara all'offerta economicamente più vantaggiosa e a descrivere l'oggetto dell'appalto come viene suggerito nella relativa sezione, in modo da segnalare la presenza di questi requisiti ambientali nella procedura di gara.

Per ogni criterio ambientale è inoltre indicata una "verifica" ovvero:

- la documentazione che l'offerente o l'aggiudicatario provvisorio è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto al requisito richiesto

- ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

Per un approfondimento dei principali aspetti metodologici, tecnici e normativi dei CAM si rinvia alla Relazione di Accompagnamento disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente (www.minambiente.it, sezione "argomenti", link: GPP - acquisti verdi).

3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

I criteri ambientali riportati in questo documento corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi vigenti, il cui rispetto deve comunque essere assicurato. Le principali norme ambientali che disciplinano la carta sono riportate nella relazione di accompagnamento. In particolare, per questa categoria di prodotto si segnala il Regolamento (LTE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano il legno e i prodotti da esso derivati che, dal marzo 2013, proibisce la commercializzazione del legno e dei prodotti derivati di provenienza illegale. A tal fine obbliga gli operatori di settore ad applicare la "dovuta diligenza" e a seguire determinate procedure e misure volte a tracciare la filiera allo scopo di garantire che il legno utilizzato sia stato tagliato legalmente; istituisce altresì un sistema di sorveglianza e prevede un apparato sanzionatorio.

3.2 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA"

In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali, economici e sociali) la forma di aggiudicazione preferibile è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal Codice dei contratti pubblici².

Tale sistema consente di qualificare ulteriormente l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito base, attribuendo un punteggio tecnico a prestazioni ambientali più elevate, tipiche di prodotti meno diffusi. In questo modo è possibile dunque favorire e premiare l'ecoinnovazione del mercato, senza compromettere l'esito della gara.

Secondo le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

² Si richiama in particolare l'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sul "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"

che alla lettera e) individua, tra i criteri di valutazione dell'offerta, "le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto".

3.3 INDICAZIONI PER L'USO DELLA CARTA E PER LA RIDUZIONE DEI FABBISOGNI

Una politica di "appalti verdi" include anche indicazioni in merito al modo ambientalmente migliore con il quale far uso e "consumare" i prodotti "verdi" acquistati.

In particolare il consumo di carta deve essere razionalizzato tramite campagne di sensibilizzazione e informazione o attraverso apposite circolari destinate al personale, che riportino le seguenti indicazioni destinate alla riduzione e razionalizzazione dell'uso della carta in risme:

- favorire l'utilizzo della posta elettronica o delle procedure telematiche per la spedizione, diffusione e la condivisione dei documenti;
- evitare copie non necessarie e la stampa di documenti che possono essere consultati a video;
- adottare la modalita' di copia fronte/retro e preferire la stampa di piu' pagine per foglio;
- adottare la modalita' di stampa di fotocopie in formati ridotti;
- riutilizzare per le stampe di lavoro carta gia' stampata su un lato.

Al fine di rendere applicabili alcune di queste indicazioni, dovra' essere prestata attenzione ai requisiti richiesti nelle gare per l'acquisto di apparecchiature informatiche che devono essere coerenti con queste indicazioni (possibilita' di stampa fronte/retro, compatibilita' con carta riciclata, ecc..).

Inoltre e' opportuno predisporre cestini per la raccolta separata della carta per consentire la corretta gestione dei rifiuti cartacei.

3.4 INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA STAZIONE APPALTANTE

Per quanto riguarda la qualita' della carta, e' opportuno richiedere che la carta "non rilasci polveri durante l'uso in stampa e in copia". L'assenza di spolvero e' un indice di qualita' che puo' caratterizzare tutte le tipologie di carta per stampa e copia, incluse quelle riciclate al 100%, che dunque possono essere utilizzate senza timore di usurare le attrezzature elettriche ed elettroniche. Al fine di verificare questa caratteristica si puo' richiedere la consegna di un campione da testare nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'ente acquirente.

Per quanto riguarda le norme tecniche che riguardano i requisiti prestazionali della carta, la stazione appaltante puo' far riferimento alle seguenti:

- EN 12281 - «Carta per stampa e carta per ufficio. Requisiti per carta per copia con procedimento di riproduzione con toner secco»;
- EN 12858 - «Carta - Carta per stampa e carta per ufficio - Requisiti per moduli continui»).

4 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA RICICLATA

4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Acquisto di carta per copia e grafica riciclata, c.p.v. 30197630-1 (carta per stampa) e c.p.v. 30197643-5 (carta per fotocopie), conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente del, pubblicata nella G.U. n...del...³.

4.2 SPECIFICHE TECNICHE

4.2.1 Requisiti delle fibre

La carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite M maniera responsabile o da fonti controllate.

Verifica: l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%;
- dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel;
- del marchio "FSC® Recycled" (oppure "FSC® Riciclato")⁴ o "PEFC® Recycled" (oppure "Riciclato PEFC®")⁵ ;

- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di fibra riciclata almeno del 70% e l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata da un organismo riconosciuto;

- di altre certificazioni di parte terza che prevedono tale criterio tra i requisiti per l'ottenimento della certificazione⁶.

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/asserzioni ambientali non convalidate, potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto⁷.

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata⁸.

4.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante⁹.

Gli alchilfenoleotossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiama, ai disperdenti.

Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio¹⁰, presunta conforme, ne' di certificazioni di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità al criteri sopra indicato.

³ Nell'oggetto dell'appalto deve indicato il riferimento al Decreto Ministeriale di adozione del presente allegato.

⁴ FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001; Standard for Company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005).

⁵ PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification® schemes (Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale PEFC ITA 1002:2010; Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFC, Regole d'uso del logo PEFC -Requisiti, Standard PEFC Council PEFC ST 2001:2008).

⁶ Nel caso che la carta possieda un etichetta ambientale ISO di Tipo I (conforme alla ISO 14024) in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare la certificazione posseduta, fornire il link al sito web da cui si puo' consultare lo standard del sistema di etichettatura o certificazione e citare il punto dello standard in cui e' presente il criterio. Ad esempio: "La carta marca.. tipo... possiede l'etichetta Der Blaue Engel, pertanto e' conforme al criterio, come si evince dal punto 3.1 dello standard, consultabile nel sito http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/vergabegrundlage.php?id=169".

⁷ La verifica dell'organismo riconosciuto dovra' essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da fonti controllate e/o da foreste gestite in maniera responsabile la verifica deve essere effettuata nella cartiera di produzione tramite bilancio di massa e controlli della documentazione equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC® Recycled" (oppure FSC® Riciclato") e/o "PEFC® Recycled" aggiornati secondo il Regolamento (UE) n. 995/2010.

⁸ Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualita' di carta da macero impiegate in base alla classificazione della norma UNI-EN 643 e le relative quantita', espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta. Inoltre deve essere ricostruita la filiera di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale: certificato di origine del legname rilasciato dalle autorita' locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorita' locale o privato) e la sua concessione del diritto d'uso, documenti che evidenzino l'accordo delle comunita' locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunita' indigene) e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza.

⁹ E' presunta conforme la carta ECF (Elemental Chlorine Free) poiche' prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare cloro elementare (cloro gassoso); e' presunta conforme la carta TCF (Total Chlorine Free), poiche' prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare ne' cloro elementare ne' biossido di cloro.

¹⁰ Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si puo' consultare lo standard del sistema di etichettatura.

4.3 CRITERI PREMIANTI

4.3.1 Emissioni inquinanti (Ecolabel Europeo)

Si assegnano dei punteggi all'offerta di carta che rispetta il criterio n. 1 "Emissioni nell'acqua e nell'aria" e parti del criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso e' escluso o limitato" per l'assegnazione del marchio UE di qualita' ecologica alla carta per copia e alla carta grafica della Decisione 2011/332/UE del 7 giugno 2011, descritti nel dettaglio nell'appendice A.

Verifica: L'offerente deve indicare il produttore e la denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire. L'offerente per la carta non in possesso del marchio Ecolabel Europeo presunta conforme, dovra' presentare una certificazione rilasciata da un organismo riconosciuto, che attesti la rispondenza ai criteri ambientali sopra citati sulla base delle indicazioni riportate nell'appendice A. Quali mezzi di presunzione di conformita' sono altresì accettate anche altre etichette ambientali ISO di Tipo I, equivalenti rispetto ai criteri sopra indicati. In tal caso, l'offerente dovra' indicare l'etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui e' riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento puo' essere consultato.

4.3.2 Carta contenente fibre di cellulosa riciclata post-consumo.

Si assegnano dei punteggi in maniera proporzionale alle offerte di carta contenente una maggiore percentuale di fibre di cellulosa riciclata post consumo rispetto al peso complessivo della cellulosa impiegata.

Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire, la percentuale di fibre da macero contenute nella carta, la fonte di riferimento dell'informazione, inclusa l'eventuale certificazione di parte terza posseduta. Nel caso che il prodotto offerto possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I che certifichi il contenuto di fibra riciclata post-consumo posseduta, l'offerente deve fornire il link al sito web da cui si puo' consultare lo standard del sistema di etichettatura e citare il punto dello standard da cui si evince tale criterio ambientale¹¹. I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo con indicazione della percentuale di riciclato o dell'etichetta Der Blaue Engel sono presunti conformi.

Per la carta non in possesso di una certificazione di parte terza che attesti il criterio sul riciclato, l'offerente deve allegare una certificazione rilasciata da un organismo riconosciuto che attesti la percentuale di fibre di cellulosa riciclata post consumo rispetto al peso complessivo della cellulosa impiegata. Tale

verifica deve essere condotta tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output effettuato presso la cartiera di produzione. Il bilancio di massa deve tener conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata post consumo in entrata e della cellulosa in uscita.

Laddove l'aggiudicatario provvisorio non abbia accesso ai rapporti di prova o non abbia la possibilita' di ottenerli nei tempi previsti dal bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione- tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata¹².

¹¹ Esempio: "La carta marca.. tipo... possiede l'etichetta Der Blaue Engel, pertanto e conforme al criterio, come si evince dal punto 3.1 dello standard, consultabile nel sito http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/vergabegrundlage.php?id=169".

¹² Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualita' di carta da macero impiegate (in base alla classificazione della norma UNI-EN 643) e le relative quantita', espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta e deve ricostruire le filiere di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori.

5 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA MISTA O VERGINE

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Acquisto di carta per copia e carta grafica in fibre vergini o miste, c.p.v. 30197630-1 (carta per stampa) e c.p.v. 30197643-5 (carta per fotocopie) conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente del...., G.U.... n....del...¹³

5.2 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

5.2.1 Requisiti delle fibre

La fibra grezza della carta puo' essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Verifica: l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o dell'etichetta Nordic Swan;

- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC)¹⁴ o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, o equivalente;

- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70% convalidata da un organismo riconosciuto;

- di altre etichette ambientali ISO di Tipo I, equivalenti rispetto a questo criterio¹⁵.

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/attestazioni o asserzioni non convalidate, potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto¹⁶.

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con allegate le documentazioni probatorie pertinenti¹⁷.

5.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante¹⁸.

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio¹⁹, presunta conforme, ne' di certificazione di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti il rispetto del criterio.

5.3 CRITERI PREMIANTI

5.3.1 Emissioni inquinanti (Ecolabel Europeo)

Si assegnano dei punteggi all'offerta di carta che rispetta il criterio n. 1 "Emissioni nell'acqua e nell'aria" e parte del criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato" per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica della Decisione 2011/332/UE, del 7 giugno 2011, descritti nel dettaglio nell'appendice A.

Verifica: L'offerente deve indicare il produttore e la denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire. L'offerente per la carta non in possesso del marchio Ecolabel Europeo, presunta conforme, dovrà presentare una relazione elaborata da un organismo riconosciuto, che attesti la rispondenza ai criteri ambientali sopra citati sulla base delle indicazioni riportate nell'appendice A. Quali mezzi di presunzione di conformità sono altresì accettate anche altre etichette ambientali di tipo I, equivalenti rispetto a tali criteri. In tal caso, l'offerente dovrà indicare l'etichetta ambientale ISO di

tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui e' riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento puo' essere consultato.

¹³ Nell'oggetto dell'appalto deve essere indicato il riferimento al presente Decreto Ministeriale.

¹⁴ FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005).

¹⁵ In tali casi l'offerente dovra' indicare l'etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui e' riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento puo' essere consultato.

¹⁶ Per quanto riguarda la verifica dell'utilizzo di fibre di cellulosa riciclata, la stessa deve essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, la verifica deve essere effettuata tramite bilancio di massa e della documentazione equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC® e/o "PEFC®", puro o misto, aggiornata secondo il Regolamento (UE) n. 995/2010.

¹⁷ Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualita' di carta da macero impiegate (in base alla classificazione della norma UNI-EN 643) e le relative quantita', espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta e deve ricostruire le filiere di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale; certificato di origine del legname rilasciato dalle autorita' locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorita' locale o privato) e la sua concessione del diritto d'uso, documenti che evidenzino l'accordo delle comunita' locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunita' indigene) e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza.

¹⁸ E' presunta conforme la carta ECF (Elemental Chlorine Free) poiche' prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare cloro elementare (cloro gassoso); e' presunta conforme La carta TCF (Total

Chlorine Free), poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare ne' cloro elementare ne' biossido di cloro.

¹⁹ Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, L'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura.

APPENDICE A

Criteri ecologici oggetto di punti tecnici, facenti parte della Decisione della Commissione Europea del 7 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (2011 /332/UE).

Criterio n. 1- Emissioni in acqua ed in aria

a) COD, zolfo (S), NOx, fosforo (P)

Per ciascuno di questi parametri, le emissioni nell'aria e/o nell'acqua dovute alla fabbricazione di pasta e di carta sono espresse in termini di punti (PCOD, PS, PNOx, PP) secondo le modalità indicate qui di seguito.

Nessuno dei valori ottenuti per i vari punti PCOD, PS, PNOx, PP deve superare 1,5.

Il numero complessivo di punti (Ptotale = PCOD + PS + PNOx + PP) non deve superare 4,0.

Il calcolo di PCOD deve essere effettuato secondo le seguenti modalità (PS, PNOx, PP) devono essere calcolati esattamente nello stesso modo).

Per ogni pasta «i» utilizzata, le emissioni di COD corrispondenti misurate (COD pasta, «i» espresso in kg/tonnellata essiccata all'aria - ADT) sono pesate in funzione della proporzione di ogni pasta utilizzata (pasta «i» per una tonnellata di pasta essiccata all'aria) e sommate. Le emissioni ponderate di COD per le paste sono quindi sommate alle emissioni misurate di COD prodotte dalla fabbricazione della carta per ottenere il totale delle emissioni di COD (COD totale).

Il valore di riferimento ponderato dei COD per la fabbricazione di pasta è calcolato nello stesso modo, come la somma dei valori di riferimento ponderati per ogni pasta usata e sommata al valore di riferimento per la fabbricazione della carta per ottenere un valore totale di riferimento del COD (COD riftotale). I valori di riferimento per ogni tipo di pasta usata e per la fabbricazione di carta sono indicati nella tabella 1.

Infine, le emissioni totali di COD sono divise per il valore di riferimento del totale di COD come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

In caso di cogenerazione di calore ed elettricità nello stesso impianto le emissioni di S e NOx prodotte dalla generazione di elettricità possono essere sottratte dal quantitativo totale. Per calcolare la percentuale di emissioni prodotte dalla generazione di elettricità può essere usata la seguente equazione:

$$2 \times [\text{MWh}(\text{elettricit\`a})] / [2 \times \text{MWh}(\text{elettricit\`a}) + \text{MWh}(\text{calore})]$$

Nel calcolo l'elettricità si riferisce a quella prodotta nell'impianto di cogenerazione.

Il calore e' il calore netto fornito dalla centrale alla fabbricazione di pasta/carta.

Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, gia' disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori, sulla base dei metodi seguenti:

- COD: ISO 6060;
- NOx: ISO 11564;
- S(ossid.): EPA n. 8; S(rid.): EPA n. 16 A;
- tenore di S nei prodotti petroliferi: ISO 8754;
- tenore di S nel carbone: ISO 351;
- P: EN ISO 6878, APAT 1RSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349.

Le relazioni tecniche devono indicare la frequenza di misurazione e il calcolo dei punti per COD, S e NOx. Devono essere incluse tutte le emissioni di S e NOx prodotte durante la fabbricazione della pasta da carta e della carta, ivi compreso il vapore generato all'esterno del sito di produzione, ad eccezione delle emissioni legate alla produzione di energia elettrica. Le misurazioni devono includere anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore e le fornaci di distruzione dei gas maleodoranti. Si deve tenere conto anche delle emissioni diffuse. I valori delle emissioni atmosferiche notificate per S devono includere le emissioni di S ossidato e quelle di S ridotto (solfuro dimetile, metilmercaptano, solfuro di idrogeno ecc.). Le emissioni di S legate alla produzione di energia termica a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di S e' noto possono essere calcolate invece di essere misurate e devono essere prese in considerazione.

La misurazione delle emissioni nell'acqua deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.

In caso di cartiere integrate, viste le difficolta' nell'ottenere valori distinti per le emissioni relative a pasta e carta, qualora sia disponibile anche un solo dato aggregato per la produzione di pasta e carta, i valori di emissione per la pasta e' fissato a zero e il dato per la cartiera deve comprendere sia la produzione di pasta che di carta.

b) AOX

Le emissioni di AOX prodotte dalla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare 0,17 kg/ADT.

Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, gia' disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori, basata sul metodo AOX ISO 9562.

Nella relazione deve essere indicata la frequenza di misurazione. Gli AOX devono essere misurati solo nei processi in cui per sbiancare la pasta vengono utilizzati i composti di cloro. Gli AOX non devono essere misurati negli effluenti derivanti dalla produzione non integrata di carta, o negli effluenti derivanti dalla produzione di pasta senza sbiancamento o quando lo sbiancamento e' effettuato con sostanze prive di cloro.

La misurazione deve essere realizzata su campioni di acqua non

filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.

c) CO₂

Le emissioni di biossido di carbonio provenienti da fonti non rinnovabili non devono superare 1000 kg per tonnellata di carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno). Per le cartiere non integrate (che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate) le emissioni non devono superare 1.100 kg per tonnellata. Le emissioni devono essere calcolate come la somma delle emissioni generate dai processi di produzione della pasta e della carta.

Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, già disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori, secondo le indicazioni che seguono.

Nei dati sulle emissioni atmosferiche di biossido di carbonio, devono essere incluse tutte le fonti di combustibili non rinnovabili utilizzate per la produzione di pasta e carta, nonché le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno).

Nel calcolo delle emissioni di CO₂ prodotte dai combustibili devono essere utilizzati i seguenti coefficienti di emissione:

Parte di provvedimento in formato grafico

Per effettuare le misurazioni o il bilancio globale si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. I calcoli devono essere rappresentativi della campagna di produzione considerata.

Non rientra nel calcolo delle emissioni di CO₂ la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili²⁰ acquistata e usata per i processi di produzione. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione attestante che questo tipo di energia è effettivamente usata nella cartiera o è acquistata all'esterno.

²⁰ Quali definite nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Parti del criterio n. 4 - Sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato

a) Monomeri residui

Nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, la quantità totale di monomeri residui (ad eccezione dell'acrilamide), ai quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di

rischio (o una combinazione di queste), non deve superare una concentrazione di 100 ppm (calcolata M base al contenuto di materia solida).

Parte di provvedimento in formato grafico

La concentrazione di acrilamide (calcolata in base al contenuto di materia solida) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, non deve superare una concentrazione di 700 ppm.

Verifica: l'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, già disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori.

Tali dati, riportati in una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, sono:

- l'elenco delle sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione di pasta da carta e di carta;
- le quantità (kg/tonnellata essiccata all'aria di carta prodotta) di ciascuna delle sostanze utilizzate);
- la funzione;
- i fornitori di tutte le sostanze utilizzate.

A tale dichiarazione deve essere allegata la scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) delle sostanze e delle miscele utilizzate nel processo di gestione delle acque interne. La concentrazione delle sostanze e delle miscele va specificata nelle schede di sicurezza in conformità all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.